

12.10 IL PROGETTO TESSERA SANITARIA

12.10.1. Introduzione

L'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 276 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha introdotto il progetto "Tessera Sanitaria" (TS), con l'obiettivo di potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria, attraverso il controllo dei dati delle ricette farmaceutiche e specialistiche obbligatoriamente trasmessi, in via telematica al sistema TS realizzato dalla SOGEI e gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari (farmacie, strutture sanitarie pubbliche ed in regime di convenzione) anche al fine della verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni.

Il progetto presuppone la "generazione", secondo determinati parametri, della tessera sanitaria e la sua progressiva consegna a tutti i soggetti titolari di codice fiscale, nonché la creazione di modelli standardizzati di ricettari medici e di ricetta medica a lettura ottica, da distribuire a tutti i medici del Servizio sanitario nazionale, a cura delle aziende sanitarie e ospedaliere e, ove autorizzati, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari. Al fine di consentire il conseguimento di tale obiettivo, il progetto Tessera Sanitaria, di cui è titolare la Ragioneria Generale dello Stato, prevede l'acquisizione telematica dei dati delle ricette da parte dei soggetti pubblici e privati convenzionati (farmacie, ambulatori e laboratori) che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). I dati acquisiti dalle strutture vengono trasmessi telematicamente, con modalità e tempi prestabiliti dal medesimo articolo 50 e dai suoi decreti attuativi, al Sistema predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato, che li rende disponibili, in archivi distinti per ciascuna regione, non interconnessi, ai soggetti interessati competenti (ASL, Regioni, Ministero della Salute), in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Il progetto è stato avviato gradualmente presso tutte le regioni con una prima fase "sperimentale", il termine della quale ed il conseguente avvio dell'attività "a regime" è stato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del D.M. 28 aprile 2006, attuativo del comma 6 dell'art. 50.

Inizialmente, come disciplinato dal D.M. 17 novembre 2006, il procedimento sanzionatorio ha riguardato esclusivamente le regioni Abruzzo ed Umbria. Lo stesso procedimento è stato gradualmente applicato presso le restanti regioni contestualmente all'avvio della fase a regime, man mano fissata da ulteriori decreti ministeriali.

Normativa di riferimento

- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 50;
- D.M. 28 aprile 2006.
- D.M. 17 novembre 2006